



ISTITUTO TECNICO ECONOMICICO
DANTE ALIGHIERI
Via Giovanni Gentile 4
71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885.426034/35 – fax 0885.426160
Cod. Fisc. 81002930717– Cod. Mecc. FGTD02000P
Sito web:www.itcdantealighieri.it
E-mail:fgtd02000p@istruzione.it



Regolamento di disciplina

PREMESSA

In base al D.P.R. n.235/07, recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 249/98 Statuto delle studentesse e degli studenti, sono richiamati i diritti e i doveri degli studenti e delle istituzioni. I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:

- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo agli impegni di studio;
- comportamento corretto durante le lezioni;
- rispetto di tutto il personale della scuola e dei compagni, anche a livello formale;
- rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e di sussidi, secondo le indicazioni del Regolamento di Istituto;
- osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto.

Inoltre, la scuola individua le tipologie di comportamento non corretto, le sanzioni relative e gli organi e le procedure di applicazione delle stesse. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola competente a pronunciarsi.

Il presente Regolamento è da ritenersi parte integrante del regolamento della scuola. Il suo contenuto è comunicato a studenti e famiglie ed è disponibile sul sito dell'istituto e agli interessati che ne facciano richiesta.

TITOLO I CODICE DISCIPLINARE

Art. 1

Le sanzioni sono ispirate a principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendenti al principio della riparazione del danno e al rafforzamento del senso di responsabilità, essendo prevista la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità e presso Associazioni di volontariato (attività obbligatoria in orario extrascolastico in favore dell'Istituto: pulizia locali; riparazione o acquisto materiali danneggiati; prestazioni di servizio in biblioteca; manutenzione spazi verdi della scuola).

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse derivano.

La responsabilità è personale e la sanzione è adottata secondo criteri di trasparenza.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima chiamato a esporre le proprie ragioni.

L'applicazione delle sanzioni non esclude la responsabilità dell'alunno al risarcimento dei danni arrecati a cose e persone.

Le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 possono essere irrogate soltanto previa verifica da parte dell'istituzione scolastica della sussistenza di elementi concreti e precisi e devono specificare in maniera chiara le motivazioni.

Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 2

Richiami verbali da parte del docente

Gli studenti potranno essere soggetti a richiami verbali, che non costituiscono sanzioni, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

- mancanza di interesse, attenzione e partecipazione alla vita scolastica;
- assenze strategiche e scarsa puntualità;
- disturbo lieve durante la lezione e le verifiche (versi e rumori volontari, alzarsi senza permesso, atteggiamenti poco consoni al contesto per abbigliamento e linguaggio nei confronti dei docenti, del D.S., degli operatori e dei compagni);
- utilizzo improprio di strumenti ed arredi nel rispetto delle elementari norme di salute e sicurezza;
- mancato rispetto e cura di tutti gli ambienti fisici utilizzati;

- mancanza del libretto per l'annotazione della valutazione e per la comunicazione scuola-famiglia;
- assenze non giustificate per oltre tre giorni;
- uso del telefonino che può essere ritirato senza simcard dal docente e restituito all'alunno in giornata o al genitore in caso di reiterazione.

Il richiamo espresso e verbalizzato sul registro di classe dal docente, per un numero massimo di tre volte, costituisce un precedente al successivo provvedimento di ammonizione scritta.

Art. 3

Ammonizione scritta da parte del docente e/o D.S. sul registro di classe con comunicazione scritta o con fonogramma alla famiglia

Gli studenti potranno incorrere nella suddetta sanzione in presenza di comportamenti relativi a:

- Uso di un linguaggio scorretto ed offensivo verso i compagni, personale docente e dirigente;
- disturbo continuo che ostacola il normale svolgimento delle lezioni;
- girovagare negli ambienti scolastici diversi da quelli autorizzati;
- urlare e schiamazzare nelle aule, nei corridoi, durante gli spostamenti da un luogo all'altro dell'edificio e nel cambio dei docenti;
- comportamenti reiterati già richiamati verbalmente che impediscono la piena funzionalità del servizio e il perseguimento delle finalità formative;
- violazione delle norme di sicurezza;
- falsificazione di firme;
- registrazione di immagini e situazioni nel rispetto dell'altrui dignità e privacy;
- atteggiamenti ed espressioni discriminatori per motivi religiosi, culturali ed etnici.

Art. 4

Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe (allargato alla componente genitori ed alunni, salvo surroga in caso di astensione da parte dello studente o del genitore interessato solo nella fase di analisi del caso) con comunicazione scritta alla famiglia e sua convocazione.

Gli studenti potranno incorrere nella suddetta sanzione in presenza di comportamenti relativi a:

- recidiva di comportamenti sanzionati con ammonizione scritta e numerati sul registro di classe per un massimo di tre;
- abbandono volontario e non autorizzato dalla scuola in orario scolastico;
- manomissione e distruzione dei documenti scolastici ufficiali;
- atti di vandalismo volontari verso cose e strutture dell'edificio,
- pubblicazione e diffusione di filmati riguardanti lo svolgimento delle attività scolastiche;
- introduzione a scuola di oggetti o arnesi non conciliabili con le attività scolastiche che possono essere motivo di turbamento del clima educativo e/o di pericolo per se stessi e per gli altri;
- ingiurie e diffamazioni gravi nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola.

Durante il suddetto periodo è previsto un rapporto con lo studente e la famiglia, mediato dal coordinatore del c.d.c., volto al reinserimento e al recupero dell'interessato nella comunità scolastica.

Art. 5

Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Istituto con comunicazione scritta alla famiglia e sua convocazione.

Gli studenti potranno incorrere nella suddetta sanzione in presenza di comportamenti relativi a:

- gravi offese, violenze fisiche e/o psicologiche lesive della dignità personale dei componenti della comunità scolastica e, in particolare, verso i compagni più deboli;
- reati che espongono a pericolo l'incolumità delle persone (incendi, allagamenti, uso e spaccio di sostanze non lecite; violenze sessuali, partecipazione a risse);
- pubblicazione e diffusione di filmati riguardanti lo svolgimento delle attività scolastiche lesive della dignità personale dei componenti della comunità scolastica;
- furti a danno dell'Istituto, dei compagni, del personale interno ed esterno e degli utenti in generale.

Durante il suddetto periodo la scuola promuove un percorso di recupero educativo proporzionato all'entità del comportamento, mirato all'inclusione e al reintegro nella comunità scolastica in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, nel caso di comportamenti che si configurano come reati, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

Art. 6

Allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico stabilito dal Consiglio di Istituto con annotazione sul registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia e sua convocazione.

Gli studenti potranno incorrere nella suddetta sanzione in presenza di comportamenti relativi a:

- situazioni gravissime di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza e gravità tali da determinare apprensione a livello sociale per cui non sono esperibili interventi di inserimento responsabile e tempestivo nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 7

Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi scolastico stabilite dal Consiglio di Istituto con annotazione sul registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia e sua convocazione.

Gli studenti potranno incorrere in questa sanzione nei seguenti casi:

- gravissime e/o reiterate violazioni previste dall'art. 5 per le quali non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
- gravissime violazioni previste dall'art. 5 verificatesi nel corso dell'esame di Stato. In tal caso organo abilitato a comminare la sanzione è la Commissione esaminatrice.

Art. 8

Sanzioni accessorie e attribuzione del voto di condotta del Consiglio di classe

Il Consiglio di classe ha facoltà di escludere da attività extracurricolari (visite guidate, stage, viaggi di istruzione ecc.) gli studenti che sono incorsi in più di una sanzione disciplinare.

Le sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 si intendono applicabili anche per situazioni scolastiche che si svolgono fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi di istruzione, stage ecc

Alle sanzioni disciplinari si somma l'onere del risarcimento del danno se quest'ultimo risulta di natura dolosa. Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile del danneggiamento è tenuto a risarcire il danno;
- nel caso in cui non vengano individuati i responsabili sarà la classe ad assumere l'onere del risarcimento.

In sede di scrutinio, tutte le sanzioni influiscono sull'attribuzione del voto di condotta. In particolare, il Consiglio potrà attribuire il cinque in condotta in caso di sanzioni gravi ripetute che non hanno riscontro di ravvedimento.

Come da delibera del Consiglio di Istituto dell'8 giugno 2015, gli studenti che non utilizzino un abbigliamento consono saranno sanzionati con l'attribuzione del sette in condotta. Inoltre, sarà ritirato il telefono cellulare (senza SIM) agli studenti che lo utilizzano durante le ore di lezione. Nel caso in cui il telefono venga ritirato per tre volte, lo stesso sarà riconsegnato ai genitori l'ultimo giorno di lezione e tale situazione sarà classificata come comportamento scorretto e sanzionata con l'attribuzione di sette in condotta. Cinque ritardi e/o ingressi posticipati, non documentati formalmente, saranno sanzionati con il sette in condotta.

TITOLO II

PROCEDURE PER SANZIONI CHE PREVEDONO L'ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA

Art. 9

Il Consiglio di Classe, presieduto dal D.S. e, allargato alla componente genitori e alunni solo nella fase di discussione del caso, delibererà la sanzione a composizione ristretta come organo perfetto, con voto segreto e a maggioranza assoluta. In caso di parità, la votazione viene ripetuta fino a valida delibera.

I procedimenti che prevedono l'allontanamento devono concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto rilevato dal registro di classe e da cui si evince la necessità di procedere alla convocazione del Consiglio.

Il Consiglio di Classe nel comminare le sanzioni procederà come organo perfetto, a voto segreto e a maggioranza assoluta. In caso di parità, la votazione viene ripetuta fino a valida delibera.

Nel caso di conflitto di interesse dovranno astenersi gli studenti coinvolti e i genitori interessati che saranno sostituiti dai primi non eletti.

La decisione sarà comunicata con lettera raccomandata all'interessato e inserita nel fascicolo personale che seguirà lo studente nello spostamento da una scuola all'altra.

TITOLO III IMPUGNAZIONI

Art. 10

Contro le sanzioni disciplinari previste dagli artt. 4, 5, 6 e 7 è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno alla scuola da parte di chiunque abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione.

L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni e qualora non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata.

Detta sanzione è eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 11

Avverso le decisioni dell'Organo di garanzia interno alla scuola è possibile ricorrere all'Organo di garanzia regionale entro quindici giorni dalla comunicazione e quest'ultimo dovrà esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di trenta giorni.

**TITOLO IV
ORGANO DI GARANZIA**

Art. 12

L'Organo di garanzia interno è composto dal D.S. che lo presiede, due docenti designati dal Collegio dei docenti, un genitore designato dal Consiglio d'Istituto e un alunno designato dal Comitato studentesco.

Sono nominati, per gli stessi componenti, lo stesso numero di membri supplenti.

Le decisioni dell'Organo sono adottate in presenza di tutti i suoi componenti, a voto segreto e a maggioranza assoluta.

Art. 13

L'Organo viene convocato dal Presidente, che ne dà comunicazione scritta con almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione.

Il ricorso deve essere presentato in Segreteria con memorie e documentazione dei fatti.

Ricevuto il ricorso il D.S. provvede a reperire atti, testimonianze e memorie dall'organo che propone la sanzione.

Il materiale raccolto costituisce la base della discussione e della delibera.

Art. 14

L'organo di garanzia resta in carica un anno e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.